SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 96

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 ottobre 2010)

INDICE

ADERENTI: sull'ipotesi di trasferimento di alcune famiglie sinti dal campo nomadi di Brescia nel territorio mantovano (4-02689) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 2955

CARRARA: sulla custodia degli animali posti sotto sequestro giudiziario (4-02389) (risp. MARTINI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 2957

DE ECCHER: sull'assistenza sanitaria prestata ad una malata a Trento (4-03164) (risp. MARTINI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 2960

FLERES: sull'assegnazione delle quote per la pesca del tonno rosso e sulle misure a salvaguardia del settore della pesca marittima italiana (4-03240) (risp. GALAN, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*) 2961

ICHINO ed altri: sulla realizzazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) (4-03468) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 2964

PEDICA: sulla società Acqualatina SpA (4-02617) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 2970

PERDUCA, PORETTI: sulla politica di contrasto alle tossicodipendenze alla luce del rapporto mondiale sulle droghe per l'anno 2009 discusso in sede ONU (4-01811) (risp. GIOVANNARDI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2971

sulla nomina del Direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine organizzato di Vienna (4-03459) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2974

PINOTTI: sull'intitolazione di una caserma del Corpo forestale dello Stato a Lavagna (Genova) (4-03455) (risp. GALAN, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*) 2976

PORETTI, PERDUCA: sull'idoneità di un canile della Calabria ad ospitare cani provenienti da una struttura in Basilicata (4-02628) (risp. MARTINI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 2978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

SERAFINI Anna Maria: sulla mancata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione de L'Aja per la protezione dei minori (4-03433) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 2980

ZANOLETTI: sull'incremento della produzione e utilizzo di biogas in agricoltura (4-02855) (risp. GALAN, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*) 2984

sulla sicurezza delle produzioni alimentari con OGM (4-02892) (risp. MARTINI, *sottosegretario di Stato per la salute*) *Pag.* 2986

sulla diffusione in Europa di nuove sostanze psicotrope (4-03315) (risp. GIOVANARDI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2989

ADERENTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'amministrazione del Comune di Brescia ha deciso di smantellare il proprio campo nomadi sito in via Orzinuovi, trasferendo alcune famiglie di etnia sinti lì residenti, in territorio mantovano a seguito di un accordo siglato con le famiglie stesse;

i nomadi presenti nella città di Brescia attualmente vivono in *roulotte* e case di fortuna lungo gli argini del fiume Mella in via Orzinuovi in situazione di «ghetto»;

il Sindaco di Brescia, on. Adriano Paroli, ha predisposto il trasferimento in territorio mantovano delle famiglie sinti affidando l'operazione alla società controllata Brixia Sviluppo (che si occupa di infrastrutture ed urbanistica) affinché, con i propri capitali, acquistasse alcuni terreni residenziali in provincia di Mantova ove collocare le famiglie sinti senza informare e coinvolgere le amministrazioni comunali sui cui territori esse si insedieranno;

la società controllata dal Comune di Brescia aveva acquistato un terreno a Birbesi di Guidizzolo, mentre a Gazzo di Bigarello si segnala il preliminare di acquisto di un secondo terreno. Il terreno di Birbesi è già stato rogitato a favore delle famiglie sinti, che hanno acceso un mutuo ventennale;

il trasferimento delle famiglie da Brescia nel mantovano è stato gestito anche dall'associazione Sucar Drom, guidata da Carlo Berini che, interpellato dalla stampa circa la mancata concertazione tra il Comune di Brescia e le amministrazioni comunali mantovane interessate dai trasferimenti, ha dichiarato, a quanto risulta all'interrogante, che «I sindaci locali non sono stati avvisati perché non è necessario. Questi sono italiani che comprano un terreno; non c'è da informare il Comune. Se gli amministratori vogliono informazioni, comunque, ci chiamino»;

il Comune di Brescia, durante la precedente amministrazione Corsini, aveva beneficiato di un finanziamento regionale di 1.300.000 euro circa per la costruzione di un villaggio di casette ove sistemare dignitosamente i nomadi, ma tali casette, se pur costruite, non sono state assegnate alle famiglie in oggetto per volontà dell'attuale amministrazione Paroli;

tra gli svariati motivi che hanno spinto l'amministrazione Paroli a perseguire il progetto qui esposto, viene dichiarato dal Comune di Brescia, vi è la notevole insolvenza da parte dei nomadi sinti a fronte del pagamento dei servizi usufruiti, come acqua ed elettricità;

quanto descritto è stato ricostruito e quindi conosciuto dai Sindaci mantovani e dall'opinione pubblica esclusivamente attraverso la stampa ed i vari siti locali di informazione;

l'interrogante ritiene censurabile l'atteggiamento dell'amministrazione comunale di Brescia che ha messo in atto decisioni circa la ricollocazione di comunità di etnia sinti su piccoli territori municipali di responsabilità di altri Sindaci, senza informarli, e per questo causando un forte impatto sociale sulla cittadinanza ivi residente con possibili conseguenze sulla sicurezza, sull'ordine pubblico e sulla gestione di un inaspettato quanto probabile aumento di spese a carico dei rispettivi servizi sociali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di verificare la sussistenza dei fatti esposti e raccontati, via via sempre più dettagliatamente, dalla stampa e dai *media*;

se ritenga opportuno riferire circa la reale costruzione del villaggio di casette con i fondi regionali da parte del Comune di Brescia e quale sia il motivo per cui tali abitazioni non sono state assegnate alle famiglie sinti e comunque a chi siano state diversamente assegnate;

se non sia opportuno avviare un tavolo di confronto tra l'amministrazione di Brescia e le amministrazioni comunali mantovane di Guidizzolo e Bigarello, che hanno il diritto di conoscere la verità circa l'operazione decisa dal Comune di Brescia ed il suo *iter*, anche accedendo alla relativa documentazione. Ciò anche per rendicontare in modo corretto e proprio ai cittadini rispetto ai quali sono responsabili.

(4-02689)

(11 febbraio 2010)

Risposta. – Il Ministero ha seguito con attenzione la vicenda segnalata, pur nel rispetto delle autonome prerogative, costituzionalmente garantite, di cui godono gli enti locali interessati.

La problematica può ritenersi superata, posto che, come riferito dal Prefetto di Mantova, il progetto di trasferimento di alcune famiglie sinti dal campo nomadi di Brescia al territorio di Guidizzolo risulta essere stato definitivamente accantonato.

L'abbandono del progetto è stato determinato dalle difficoltà di insediamento e dai vincoli imposti dalle nuove norme tecniche del Piano generale territoriale del predetto Comune, che di fatto non hanno consentito la costruzione delle quattro casette mobili in programma.

Il Prefetto di Brescia ha riferito che l'amministrazione comunale di Brescia sta adottando provvedimenti idonei ad assicurare una sistemazione adeguata nel proprio territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Davico

(13 ottobre 2010)

CARRARA. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

negli ultimi anni, molti operatori dei settori legati all'allevamento, al commercio, alla detenzione e all'esibizione di animali sono stati destinatari di accuse per «maltrattamento di animali» e per gli altri reati connessi, a fronte delle quali sono state pochissime le sentenze definitive di condanna;

in particolare nel mese di ottobre 2009, un'associazione animalista avrebbe addirittura denunciato per maltrattamento di animali un circo che non possedeva animali;

per quanto consta all'interrogante, molto spesso i capi di bestiame sequestrati a seguito di accuse di maltrattamento o affini dopo l'archiviazione del procedimento non sono stati restituiti agli operatori né in pari numero, né nelle medesime condizioni;

al contrario, di frequente, le strutture che ospitano gli animali oggetto di sequestro, a conclusione dei procedimenti, avrebbero richiesto agli operatori ingenti somme di denaro relative al mantenimento degli animali nel periodo di custodia;

considerato che:

l'articolo 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», stabilisce che: «Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»;

l'articolo 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) della medesima legge recita: «Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge»;

l'articolo 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie), al comma 1, stabilisce che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge medesima affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e siano destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale; al comma 2 stabilisce che con il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale siano determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione;

a parere dell'interrogante sussiste un manifesto interesse da parte delle associazioni alle quali vengono affidati gli animali oggetto di sequestro affinché la pratica di tali sequestri sia quanto più possibile estesa nel tempo;

le associazioni che sono destinatarie delle risorse derivanti dall'applicazione della norma, tra l'altro, possono a loro volta segnalare i reati e/o partecipare alle operazioni in qualità di ausiliari di Polizia giudiziaria,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza ritengano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riterranno più opportuni, al fine di chiarire le fattispecie per le quali dovrebbe essere consentito il sequestro di animali ed eventualmente autorizzare detto sequestro solo nei casi in cui siano state effettivamente accertate situazioni di maltrattamento;

se e in che modo intendano adoperarsi affinché alle associazioni destinatarie dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sia consentita la possibilità di optare tra la facoltà di segnalare reati di maltrattamento di animali o di fornire assistenza in qualità di Polizia giudiziaria al fine di evitare il verificarsi di situazioni di «conflitto di interesse»;

se ritengano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riterranno più opportuni, al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, i costi e/o le tariffe giornaliere necessarie per il mantenimento degli animali sequestrati e detenuti in custodia.

(4-02389)

(10 dicembre 2009)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La direttiva 23 marzo 2007 del Ministro dell'interno, emanata in attuazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, demanda in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale di appartenenza, ai Corpi di Polizia municipale e provinciale, le attività di prevenzione dei reati in materia di maltrattamento di animali.

A tal riguardo, il Corpo forestale dello Stato ha segnalato, per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in merito al primo quesito posto nell'atto, che la Polizia giudiziaria opera i sequestri di animali, d'iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, solo ove venga accertato il reato di maltrattamento, con l'ausilio di medici veterinari ed altri specialisti del settore.

In merito al secondo punto, la legge n. 189 del 2004 prevede che associazioni o enti aventi possibilità di veder affidati ammali sequestrati o confiscati, debbano essere in tal senso individuate con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

Tale procedura assicura una maggiore affidabilità delle associazioni o degli enti che svolgono un importante e fondamentale ruolo di supporto alle amministrazioni dello Stato nella cura e gestione di tali esemplari.

Anche le segnalazioni fatte da queste strutture su presunti reati di maltrattamento spesso sono utili alla Polizia giudiziaria che ne viene a conoscenza, anche se non sempre sussiste il reato penale nella condotta evidenziata.

Peraltro, la Polizia giudiziaria operante può individuare altre associazioni o specialisti per supporto ed assistenza, anche al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi.

Per quanto evidenziato nel terzo punto, concernente costi e/o tariffe giornaliere necessari per il mantenimento degli animali sequestrati o detenuti in custodia, si precisa che gli animali maltrattati spesso versano in condizioni di salute estremamente precarie, tanto che una percentuale non irrilevante purtroppo muore poco dopo il sequestro.

In considerazione della varietà estrema delle specie interessate, delle loro necessità fisiologiche, nonché delle precarie condizioni di salute che necessitano, a volte, anche di interventi chirurgici, si presenta estremamente difficile individuare una tabella uniforme dei costi per la detenzione e cura degli animali sequestrati.

Come poc'anzi ricordato, ai sensi dell'art. 19 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, il Ministro ha stabilito, con decreto 2 novembre 2006, di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di riconoscimento delle associazioni e degli enti che intendono essere individuati ai fini dell'affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale. Con lo stesso decreto, all'art. 2, viene definito che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero della salute per la successiva ripartizione annuale che, sulla base delle entrate disponibili, è effettuata fra le associazioni e gli enti riconosciuti in tal senso e affidatari di animali sequestrati o confiscati, in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuno di loro per le attività svolte nell'anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

Al fine di migliorare le modalità di assegnazione dei proventi del fondo, è stato attivato un nuovo conto corrente postale *ad hoc*, informandone tempestivamente il Ministero della giustizia, rappresentando l'opportunità di darne comunicazione alle cancellerie. Data la recente istituzione del fondo, il Ministero non ha ancora effettuato alcuna ripartizione.

Per quanto di competenza, il Ministero della giustizia ha comunicato che non sono allo studio specifici interventi normativi, volti a modificare le norme di diritto sostanziale e procedurale penale in materia di maltrattamento degli animali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(12 ottobre 2010)

DE ECCHER. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza di una vicenda che riguarda l'assistenza sanitaria prestata alla signora R.A., la quale soffre da anni di disturbi psichici;

nello specifico, da quanto risulta dalle segnalazioni giunte all'interrogante dal coniuge della paziente (risultanti in una documentazione trasmessa in allegato alla presente interrogazione e acquisita agli atti del Senato), quest'ultima avrebbe ricevuto un'assistenza del tutto inadeguata da parte della struttura sanitaria «La Panchina» di Trento, tale da compromettere i già gravi disagi psichici;

ad avviso dell'interrogante, si pone il problema, in sostanza, di valutare se una struttura di assistenza sanitaria che assume in carico persone con disturbi psicologici o psichici, a valenza temporanea o permanente, debba, in ragione della specifica funzione, garantire anche un livello certo di decoro individuale evitando il rischio di possibili situazioni di promiscuità favorite dallo stato di salute mentale delle stesse;

in un contesto già di sofferenza, che si estende inevitabilmente ad interi gruppi familiari, appare all'interrogante doveroso mettere in atto tutte le misure che possano concorrere al superamento di ogni potenziale elemento di ulteriore turbativa;

in sostanza simili casi sono emblematici per le complicanze che li caratterizzano e la sensibilità comunque richiesta, segnalano e sottolineano l'importanza di definire vincoli, evidentemente più precisi e puntuali rispetto a quelli attualmente in essere, a tutela della dignità dei pazienti con difficoltà di tipo comportamentale,

si chiede di sapere:

a) se la situazione così come evidenziata nelle premesse possa risultare meritevole di un atto di tipo ispettivo da parte del Ministro in indirizzo;

b) se ritenga che le problematiche particolarmente delicate in questione possano essere lasciate alla mera discrezionalità delle singole strutture sanitarie;

c) se il Ministro sia a conoscenza di segnalazioni o denunce riferite ad episodi analoghi.

(4-03164)

(13 maggio 2010)

Risposta. – Per quanto di competenza del Ministero, si fa presente che non si hanno elementi informativi di competenza utili ad una valutazione in merito alle vicende descritte, attenendo il contenuto esclusivamente all'organizzazione regionale.

Si ricorda, infatti, che la normativa attuale assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano piena autonomia gestionale, sia in termini di organizzazione dei servizi che per i criteri di autorizzazione ed accreditamento.

Sono, pertanto, le Regioni e le Province autonome stesse a risponderne, sia in termini amministrativi che giuridici.

In merito, quindi, alla richiesta di un «atto di tipo ispettivo» da parte del Ministero, si fa presente che l'amministrazione non è in grado, in base alla legislazione vigente, di seguire e intervenire in materia di contenziosi come prospettato.

Si precisa che la Provincia autonoma di Trento, interessata al riguardo, ha comunicato che, non disponendo di sufficienti elementi informativi, ha provveduto ad acquisire, in via riservata e in forma rigorosamente anonima, nel rispetto della *privacy* della persona protagonista della vicenda, informazioni direttamente dai servizi competenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Da quanto appreso si tratta di un caso molto grave, seguito da anni dal Centro di salute mentale di Trento con scarsissimi risultati, fino all'abbandono delle cure risalente all'aprile 2009.

Successivamente, si è cercato di impostare un programma che contempla l'effettuazione di un percorso riabilitativo presso una struttura protetta a regime residenziale.

La signora scelse, tra due opzioni, la residenza protetta riabilitativa di via della Collina a Trento, gestita, per conto dell'Azienda sanitaria, dalla cooperativa «La Panchina».

Nei circa sei mesi di permanenza in quella sede, la signora fece registrare un sostanziale miglioramento delle condizioni di salute, anche con la prospettiva di essere inserita in un percorso lavorativo protetto.

In merito alla vicenda, risulta presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

Tuttavia la magistratura, dopo aver svolto le indagini del caso, ha proceduto all'archiviazione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
Martini

(12 ottobre 2010)

FLERES. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

con decreto ministeriale del 22 marzo 2010 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha ripartito, in via provvisoria, la quota complessiva assegnata all'Italia per la pesca del tonno rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 23/2010;

il comma 5 del decreto ministeriale del 15 aprile 2010 prevede che «con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, potranno essere modificate le quote già assegnate, in via provvisoria, con il decreto ministeriale 22 marzo 2010»;

conseguentemente, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF ha adottato – il 20 aprile 2010 – un decreto

che regolamenta la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso per la campagna 2010;

in particolare il 50 per cento della quota assegnata al sistema «circuizione», pari a 821.700 tonnellate, dovrà essere attribuito eccezionalmente al palangaro (397.000 tonnellate), alla tonnara fissa (248.800 tonnellate), alla pesca sportiva (94.700 tonnellate) ed alle quote di riserva (81.200 tonnellate), mentre il restante 50 per cento potrà essere ripartito, con successivo decreto direttoriale, in funzione dell'andamento della campagna di pesca 2010;

considerato che:

a parere dell'interrogante i criteri di ripartizione del sopracitato decreto penalizzano fortemente il sistema di pesca con licenza di palangaro, poiché la quota TAC (acronimo per l'inglese «Total allowable catch", ovvero massimo pescato consentito) di cattura accidentale annua per i palangari è, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, pari a 750 chilogrammi;

Aci Castello, in provincia di Catania, è una cittadina che basa la propria economia principalmente sul settore della pesca, nel quale lavorano circa 200 pescatori marittimi professionali;

i livelli occupazionali del settore della pesca marittima e, in particolare, quelli siciliani e castellesi, già fortemente compromessi a causa della crisi economica internazionale che ha colpito anche il nostro Paese, rischiano di essere ulteriormente danneggiati dai citati criteri di pesca;

preso atto che:

nel marzo 2010 la conferenza della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione) ha bocciato la proposta di inserire il tonno rosso nell'Appendice I della Convenzione, che ne avrebbe vietato il commercio internazionale e protetto la specie dalla pesca eccessiva;

la Commissione internazionale che gestisce le quote di pesca del tonno, l'ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) potrebbe decretare il divieto di pesca del tonno rosso per salvarne la specie,

l'interrogante chiede di sapere:

se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano procedere ad una ripartizione più equa per i palangari delle quote pesca;

se ritengano opportuno intervenire al fine di assegnare le quote eccedenti al sistema palangaro;

se e in quali modi intendano intervenire adottando gli opportuni provvedimenti per evitare il rischio di estinzione della specie e scongiurare altresì che il tonno possa essere inserito nell'elenco delle specie protette a minaccia di estinzione della Convenzione internazionale CITES;

se e in quali modi intendano intervenire al fine di salvaguardare i già precari livelli occupazionali del settore della pesca marittima italiana e, in particolare, siciliana e castellese.

(4-03240)

(27 maggio 2010)

Risposta. – Si premette che il reg. (CE) n. 302/2009 obbliga gli Stati membri ad adottare misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca della flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso sia commisurato alle possibilità di cattura assegnate dall'Unione europea.

L'attribuzione delle quote di cattura, unitamente al dimensionamento delle flotte autorizzate, sono basati sui rigorosi parametri e/o criteri stabiliti in sede internazionale (ICCAT) e comunitaria. Da ciò consegue che il numero complessivo (e la corrispondente stazza lorda totale) dell'unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, alla cattura del tonno rosso non può assolutamente eccedere, per ciascun sistema di pesca (compresi i «palangari») i limiti fissati dall'articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento. Ciò significa che il numero delle unità autorizzate, per ciascun sistema di pesca (compresi i «palangari») non può essere aumentato rispetto alla campagna dell'anno precedente, anzi, in ossequio alle decisioni assunte nel corso dell'ultimo *meeting* dell'ICCAT (formalizzate con raccomandazione n. 2009-06), le parti contraenti (tra cui l'Unione europea e, quindi, l'Italia) sono obbligate a pianificare un'ulteriore progressiva riduzione delle stesse (e, quindi, dello sforzo di pesca) nel prossimo triennio 2011-2013.

Ridurre lo sforzo di pesca costituisce, sicuramente, uno dei principali strumenti attraverso cui la stessa Commissione internazionale intende assicurare una sempre più efficace conservazione della specie tonno rosso. Al riguardo, il Ministero ha avviato un importante progetto di ricerca, specificatamente rivolto a verificare lo stato dello *stock* ittico interessato in alcune aree critiche del Mediterraneo. I risultati di questo studio, unitamente a quelli che perverranno da altri Stati membri ovvero da altre parti contraenti dell'ICCAT, costituiranno la base scientifica per le future decisioni internazionali e/o comunitarie sulla gestione della risorsa in questione.

Alla luce di quanto sopra, qualsiasi provvedimento l'Italia intendesse adottare nel breve-medio termine per i fini sopra citati non può che essere in linea con le pertinenti disposizioni impartite a livello comunitario che, a loro volta, riflettono le decisioni assunte nell'ambito dei consessi internazionali (ICCAT e CITES) di cui la stessa Unione (non i singoli Stati membri) è parte contraente.

Tutto ciò premesso, considerato che la quota assegnata all'Italia con il reg. (CE) n. 23/2010 non avrebbe consentito ai soggetti autorizzati al sistema «circuizione» un profittevole svolgimento della campagna di pesca 2010 e che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca con il suddetto sistema avrebbe avuto esiti positivi ai fini della ricostituzione degli *stock*

di tonno rosso, il Ministro ha ritenuto di disporre (con decreto del 15 aprile scorso) l'arresto temporaneo della pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione» prevedendo, al contempo, la corresponsione di un aiuto pubblico ai sensi del reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio.

Avendo peraltro previsto la modifica provvisoria delle quote già assegnate, con decreto 20 aprile 2010 ha provveduto alla distribuzione del 50 per cento della quota a suo tempo assegnata al sistema «circuizione», tra gli altri sistemi autorizzati alla cattura della predetta specie. Per quanto riguarda il rimanente 50 per cento (pari a 821,7 tonnellate) assegnato *ab origine* alla quota «circuizione», non sono state, al momento, assunte decisioni. Si ricorda, al riguardo, che gli impegni internazionali già assunti prevedono un'ulteriore riduzione dello sforzo di pesca in parola.

Preme evidenziare, infine, che lo strumento comunitario principale attraverso cui si cerca di contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca (compresa la salvaguardia dei livelli occupazionali) è rappresentato dal Fondo europeo per la pesca (FEP) che, per il periodo 2007-2013, è articolato in cinque assi prioritari, con un importante coinvolgimento e responsabilizzazione degli enti locali (Regioni e Province autonome) soprattutto in relazione alla gestione dei fondi assegnati per le misure di compensazione socio-economica.

Al riguardo, si ricorda che l'amministrazione si è già adoperata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e per l'incremento dei fondi ad essa assegnati.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galan

(18 ottobre 2010)

ICHINO, FINOCCHIARO, ZANDA, CANTONI, D'ALIA, LEDDI, CARLINO, PERDUCA, DE FEO, ASTORE, GERMONTANI, CHITI, CECCANTI, CERUTI, LIVI BACCI, MARINO Ignazio, ROSSI Nicola, TREU, VERONESI, MORANDO, BIANCO, ADAMO, BAIO, BASTICO, CAROFIGLIO, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, MAZZUCONI, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, RANDAZZO, ROILO, RUSCONI, SANNA, SOLIANI, TONINI, VIMERCATI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) è il progetto che mira a dotare l'Italia di una grande struttura bibliotecaria a scaffale aperto, con libri e documenti audiovisivi a libero accesso, ricca di circa un milione di volumi e documenti a vista, selezionati in modo da comprendere le grandi opere e i testi fondamentali di tutti i rami del sapere umanistico e scientifico, nelle lingue originali e in traduzione, con una stretta integrazione tra documenti cartacei e documenti digitali, in una prospettiva europea e internazionale di alto profilo qualitativo e culturale;

è questa una struttura di cui l'Italia è sinora priva, mentre biblioteche analoghe (ognuna con caratteri particolari) sono state create o sono in via di costruzione negli ultimi anni nei Paesi più avanzati, dagli Stati Uniti alla Francia, dall'Inghilterra alla Germania, dai Paesi nordici al Giappone;

la futura Biblioteca è progettata per comprendere un *auditorium*, una mediateca, spazi per seminari e gruppi di studio, spazi per produzione di autonomi progetti gestiti dagli utenti, con procedure interattive;

essa avrà una duplice funzione: sarà allo stesso tempo una grande biblioteca di pubblica lettura di modello nuovo e una struttura attrezzata per la didattica e per la ricerca interdisciplinare, al servizio delle scuole e delle università;

il progetto Beic ha richiesto oltre dieci anni di lavoro: il Progetto preliminare (2005), il Progetto definitivo (2006) e il Progetto esecutivo (2008) sono stati realizzati con i fondi stanziati dalle leggi n. 400 del 2000 e n. 289 del 2002; il Comune di Milano ha bandito il concorso di progettazione, vinto dall'architetto Peter Wilson, e ha destinato alla Fondazione Beic un'area nel centro di Milano in cui sarà costruita la Biblioteca; la Regione Lombardia ha designato la Beic quale sede dell'Archivio regionale delle pubblicazioni;

il lavoro di predisposizione della carta delle collezioni e della Beic digitale è in fase ormai avanzata;

il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il 13 marzo 2009, in seduta plenaria e all'unanimità, il proprio parere positivo sul Progetto;

il progetto esecutivo è pronto e dunque l'opera è immediatamente cantierabile;

i tempi di realizzazione previsti sono di tre anni e mezzo dall'inizio dei lavori: dunque la prima pietra potrebbe essere posta nel novembre del 2010 e la Beic essere completata e inaugurata entro la fine di questa Legislatura, nell'aprile del 2014;

l'opera è la prima nuova grande realizzazione architettonica per la cultura concepita per Milano dopo la Triennale degli anni Trenta e dopo il nuovo Piccolo Teatro;

la Beic colma una lacuna fondamentale del sistema bibliotecario nazionale, essendo destinata a essere inserita nella rete delle grandi biblioteche europee (Europeana e altre) anche per la sua componente digitale di avanguardia;

si prevede che la Beic accoglierà non meno di 3.000 visitatori al giorno, provenienti da un bacino di utenza ordinaria di oltre 5 milioni di cittadini e, sia pure in minor parte, da un bacino di utenza esteso all'intero territorio nazionale e agli altri Paesi europei;

la Beic potrà costituire un elemento di attrazione di rilievo e prestigio straordinari per la Milano dell'Expo 2015;

gli effetti occupazionali della Beic e del suo indotto sono previsti nell'ordine di 3.000 nuovi contratti di lavoro, di livello professionale mediamente elevato;

la Beic è una infrastruttura finanziabile come Grande opera; essa tuttavia costa di gran lunga meno, sino a circa 1/20, rispetto ad altre grandi opere programmate dal Governo;

il progetto Beic è ben noto sul piano internazionale (anche attraverso il sito www.beic.it) e in occasione del Congresso internazionale delle Biblioteche (IFLA) – che si è tento a Milano nell'agosto 2009 con la partecipazione di circa 5.000 bibliotecari da tutto il mondo – è stato ripetutamente evocato anche da bibliotecari stranieri;

il costo globale dell'opera, incluso il patrimonio librario e digitale, è di 390 milioni, 100 dei quali già coperti; il fabbisogno residuo è dunque di 290 milioni; esso deve essere coperto integralmente sin dall'inizio perché l'opera non è realizzabile a lotti; i costi di realizzazione sono destinati tuttavia a distribuirsi nell'arco di un quadriennio (2011-2014);

per le spese di gestione a regime, dell'ordine di 12 milioni annui, si prevede una pluralità di fonti:

a) flusso di spesa corrente (dell'ordine dell'1 per mille del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università), in ragione dei servizi di natura didattica che la Beic fornirà a Scuole e Atenei;

b) redditi dell'area destinata a terziario concessa alla Fondazione Beic dal Comune di Milano, che dovrà essere edificata;

c) comandi di personale insegnante e razionalizzazione del personale bibliotecario milanese e lombardo;

d) vendita di prodotti e di servizi;

e) sponsorizzazioni pubbliche e private,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del rischio grave che la destinazione dell'area prescelta per la realizzazione di questo progetto, sul quale tanto è già stato investito, venga revocata dal Comune di Milano, con la conseguenza della vanificazione del progetto dell'architetto Wilson, concepito per quell'area, e della perdita totale di quanto è stato investito fin qui sul progetto stesso;

se non ritengano urgente disporre, anche a valere sui fondi per Expo 2015, lo stanziamento necessario quanto meno per l'avvio delle procedure di gara per la costruzione della Beic;

cosa intendano fare per evitare l'enorme perdita per la cultura italiana e per l'economia stessa del Paese, che sarebbe costituita dall'azzeramento del progetto.

(4-03468)

(15 luglio 2010)

Risposta. – I compiti connessi alla realizzazione della Biblioteca di informazione e di cultura sono demandati alla fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura (BEIC) in esecuzione di quanto previsto nell'Accordo di programma quadro sottoscritto da questo Ministero e dalla Regione Lombardia il 26 maggio 1999 e dal successivo accordo del 22 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 34 legge 18 agosto 2000, n. 267, e del

comma 4, legge 29 dicembre 2000, n. 400 a tenore del quale «per la Biblioteca Europea di Milano, da realizzare attraverso soggetti a tal fine costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 milioni nel 2000, di lire 7000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002». I soci fondatori risultano essere il Comune di Milano, il Politecnico di Milano, l'università degli studi di Milano e l'associazione «Milano, Biblioteca del 2000».

L'adesione è consentita ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 9 dell'atto costitutivo.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto «La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione attraverso la realizzazione e la gestione della BEIC».

La BEIC intende collocarsi in una posizione diversa rispetto alle tradizionali biblioteche di conservazione e universitarie; in particolare, l'obiettivo è quello di inserirsi fra le nuove biblioteche impostate secondo linee innovative comuni in Francia, in Germania, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, nei Paesi scandinavi, negli Stati Uniti e altrove.

La Biblioteca europea, la cui realizzazione è prevista nell'area dell'ex scalo di porta Vittoria, in connessione con la stazione del passante ferroviario, ambisce a presentarsi come un progetto di eccellenza a livello europeo prevedendo: a) oltre 500.000 opere in scaffali a libero accesso e/o integralmente digitalizzate e disponibili anche in rete, relative a tutti i rami del sapere, sistematicamente organizzate e selezionate: scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, mediche, naturali, scienze umane, scienze sociali, letterature ed arti, musica, tecnologie; b) le opere dei classici e i testi fondamentali di ogni tempo e di ogni luogo, in originale e in traduzione. Inoltre, le opere generali di base e di sintesi, le monografie più importanti, i periodici specialistici principali; c) un settore di accesso con le novità e le opere correnti; d) un'emeroteca; e) un mediaforum; f) documenti audiovisivi; g) un vasto spazio per i depositi e per biblioteche speciali; h) oltre 3.000 posti di lettura; i) oltre 4.000 visitatori al giorno.

Caratteristica della BEIC, come previsto nel progetto, è quella di essere una *reference library*, cioè una biblioteca fondata su un servizio interattivo, in cui l'utente viene accolto, guidato e messo in condizione di esprimere le sue domande in modo che possano essere soddisfatte nel modo migliore, utilizzando i documenti posseduti o ricorrendo a risorse remote, ma accessibili in rete.

La nuova Biblioteca intende assumere, mediante una coerente programmazione delle scelte culturali e organizzative, i caratteri di una grande biblioteca di pubblica lettura con quelli di una biblioteca di ricerca di livello europeo, superando i limiti strutturali che tanto le biblioteche storiche quanto le biblioteche universitarie presentano rispetto alle esigenze delle ricerche interdisciplinari, che sempre più costituiranno una via fondamentale per l'avanzamento delle conoscenze.

La nuova Biblioteca ha tra i fini quello di costruire un efficace strumento di educazione alla lettura, d'informazione e di formazione a di-

stanza, in collegamento con le università e con le scuole in un circuito europeo e mediterraneo.

Questa è una delle ragioni per cui il settore principale della Biblioteca, a scaffali aperti, dovrà essere strutturato nell'ottica della circolarità del sapere, agevolando i percorsi orizzontali e trasversali tra i diversi settori disciplinari.

I fondi destinati alla realizzazione della BEIC ammontano, allo stato, a complessivi 30.263.310 euro (15.263.310 euro per gli anni 2001-2004 e 15.000.000 euro per il 2005).

La Fondazione oggi persegue la propria missione istituzionale mediante le attività connesse alla realizzazione fisica della Biblioteca, all'acquisizione di particolari fondi e patrimoni documentari, nonché mediante la realizzazione di collezioni digitali e cartacee.

Con riguardo alle acquisizioni, la BEIC ha acquistato un prezioso fondo denominato «biblioteca Pontiggia», oggi custodito presso i locali del Castello di Vigevano amministrati dalla biblioteca Braidense di Milano.

È in corso un progetto dal titolo «La carta delle Collezioni» che abbraccia tutti i settori della BEIC. Per ognuno dei settori disciplinari dei tre futuri dipartimenti della Biblioteca (scienze umane e sociali, scienze e tecnologie, letterature e arti) sono al lavoro specialisti sotto il coordinamento di professori universitari.

Inoltre, sono in corso da parte della BEIC importanti progetti di digitalizzazione: in convenzione con l'università degli studi di Milano per i classici del diritto e della medicina; in convenzione con l'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze e Accademia delle scienze di Torino per i classici della scienza italiani e europei; il Giardino di Archimede per i classici della matematica; in convenzione con il dipartimento di Italianistica dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» per gli incunaboli in volgare.

È in corso di ultimazione la digitalizzazione di 500 volumi di atti e rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

È stato attivato, inoltre, un progetto con la Conferenza dei Rettori delle università italiane presso l'università di Padova per il censimento delle collezioni digitali delle università italiane medesime.

È opportuno inoltre evidenziare come in questi anni si è registrata una buona collaborazione tra la BEIC e il Ministero che ha consentito di armonizzare alcune linee di attività quali la acquisizione del citato fondo Pontiggia e di realizzare collaborazioni in iniziative di catalogazione e di digitalizzazione.

Per quanto attiene alla realizzazione della struttura della biblioteca, si rappresenta che è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dall'architetto Wilson e che lo stesso è in corso di validazione definitiva.

Oltre alle menzionate risorse finanziarie attribuite dal Ministero, il Comune di Milano ha deliberato di conferire alla fondazione BEIC il diritto di superficie sull'area interessata (porta Vittoria) dell'estensione di complessivi 35.189 metri quadri catastali, destinata alla struttura bibliote-

caria e in parte a funzioni commerciali e terziarie, nonché la proprietà dell'area di 3.720 metri quadri, finalizzata alla realizzazione di 12.393 metri quadri per funzioni residenziale, commerciale e terziaria oltre a 4.444 metri quadri di parcheggi interrati privati pertinenziali e 3.840 metri quadri di parcheggi interrati gravati di servitù di uso pubblico.

Il valore patrimoniale dell'area a suo tempo stimato è di 68.216.000 euro.

La deliberazione comunale, in particolare, recita espressamente «La cessione della proprietà dell'area e degli afferenti diritti volumetrici è motivata dalla volontà del Comune di partecipare attivamente al finanziamento della spesa per la realizzazione della Biblioteca BEIC con ciò costituendosi un vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'area, alla realizzazione della biblioteca stessa. La valorizzazione potrà avvenire anche mediante cessione dell'area o dell'eventuale edificio realizzato a terzi, in tal caso la cessione dovrà avvenire previo esperimento di evidenza pubblica».

L'area interessata rimane, pertanto, quella individuata nella deliberazione comunale per la quale è stato realizzato il progetto finanziato ormai allo stato esecutivo.

In considerazione dello stato molto avanzato delle attività connesse alla realizzazione della BEIC, degli investimenti sostenuti e delle enormi potenzialità in termini di fattibilità finanziaria, le amministrazioni pubbliche direttamente rappresentate nella BEIC dovranno, pertanto, adoperarsi per indirizzare rapidamente gli organi della fondazione nel coinvolgimento dei capitali privati mediante le opportune procedure di evidenza pubblica anche, ove necessario e nei limiti consentiti dalle norme, perfezionando o modificando parzialmente il progetto in termini di maggiore appetibilità finanziaria.

Al riguardo, l'Expo 2015 costituisce un'occasione particolare per attrarre gli investitori nazionali e internazionali e la fondazione può offrire una struttura poliedrica, un punto di riferimento per coloro che sono attratti dall'Italia, dalla sua storia e dal connesso patrimonio storico e artistico mediante la testimonianza culturale della BEIC che in tale ambito potrà concorrere alla valorizzazione e internazionalizzazione dei prodotti, degli itinerari turistici e del *made in Italy*, favorendone la diffusione utilizzando le più aggiornate tecnologie informatiche e digitali.

Il progetto, mantenendo rigorosamente la propria missione, sarà in grado di ampliare significativamente l'offerta culturale e di erogazione di servizi, e si aprirà ad una gestione integrata secondo le modalità opportunamente offerte dalla deliberazione comunale.

La BEIC, per la particolarità e visibilità dei luoghi individuati, per l'impostazione scientifica e tecnologica di una gestione che dovrà essere fortemente orientata in chiave manageriale e verso l'ottimizzazione del rapporto con i fruitori italiani e stranieri, potrà in tal modo apportare un

originale ed innovativo contributo nell'impostazione organizzativa generale delle «biblioteche-vetrine» del *made in Italy*.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Bondi

(18 ottobre 2010)

PEDICA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la società Acqualatina è una S.p.A. mista a prevalente capitale pubblico (pari al 51 per cento), in cui il socio di minoranza è stato prescelto con gara ad evidenza pubblica;

la medesima società si occupa della «gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato Lazio Meridionale Latina» (art. 4 dello Statuto societario);

essa esercita pertanto una funzione di servizio pubblico essenziale rivolta alla generalità dei cittadini interessati,

si chiede quale sia la valutazione del Governo, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine alla presenza nel consiglio di amministrazione di Acqualatina di un componente che riveste un importante incarico politico a livello nazionale, anche in considerazione della delicatezza dei compiti di pubblico servizio svolti da detta società.

(4-02617)

(27 gennaio 2010)

Risposta. – La legge 15 febbraio 1953, n. 60, disciplina le cause di incompatibilità con le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali. In particolare, l'art. 2, comma 1, prevede che: «i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente».

Ai sensi del successivo art. 8, «gli accertamenti e le istruttorie sulla incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica». Analoghe disposizioni sono contenute anche nei regolamenti della Camera e del Senato.

Alla luce di quanto esposto, il Ministero non ha alcun potete di sindacato in relazione alla gestione del servizio idrico nella provincia di La-

tina ed alla presenza di un parlamentare nazionale nel Consiglio di amministrazione di «Acqualatina».

È il caso di evidenziare, peraltro, che la Giunta delle elezioni della Camera, in relazione all'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di presidente di un consorzio locale, ha recentemente dichiarato che «la riconducibilità alle fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 60/1953 è invocabile solo laddove la carica sia ricoperta in un ente o società che svolga servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni locali appartenenti ad una pluralità di regioni».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(13 ottobre 2010)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Considerato che:

il 26 giugno 2009 l'Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine, UNODC, ha presentato il Rapporto mondiale sulla droga del 2009;

in occasione della presentazione del rapporto a Washington, il 24 giugno, il direttore dell'UNODC Antonio Maria Costa ha dichiarato che «in primo luogo, l'uso della droga deve essere trattata come una malattia» e che «le persone che usano droga hanno bisogno di aiuto medico e non di una retribuzione criminale»; inoltre il direttore Costa, secondo quanto riportato anche dal sito italiano delle Nazioni Unite, ha lanciato un appello per l'accesso universale al trattamento farmacologico, poiché le persone con gravi problemi di droga forniscono la maggior parte della domanda di droga, trattare questo problema è uno dei modi migliori per la contrazione del mercato;

alla quinta conferenza nazionale tenutasi a Trieste nel marzo 2009 in concomitanza con la sessione della Commissione Onu sulle droghe, il Governo ha ritenuto di doversi differenziare dai *partner* europei nell'interpretazione delle pratiche e politiche conosciute come «riduzione del danno» che intendono affrontare il problema della tossicomania, nel pieno rispetto delle tre convenzioni Onu in materia di sostanze stupefacenti, con risposte socio-sanitarie che vanno da trattamenti metadonici, alla distribuzione di siringhe sterili alla sommistrazione dell'eroina, tutte sotto stretto controllo medico,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo in merito all'analisi generale elaborata dagli esperti dell'UNODC nel Rapporto mondiale sulle droghe del 2009;

se non sia il caso, alla luce del nuovo approccio dell'UNODC, di aggiornare le valutazioni circa le politiche e le terapie da offrire ai tossicomani;

se e come l'Italia intenda contribuire, all'interno del sistema della Nazioni Unite, al nuovo corso socio-sanitario adottato dall'Agenzia internazionale diretta dal dottor Costa.

(4-01811)

(22 luglio 2009)

Risposta. – Con l'atto di sindacato ispettivo, gli interroganti, dopo aver riportato alcune affermazioni in ordine al fenomeno della tossicodipendenza fatte dal direttore dell'UNODC *pro tempore* Antonio Maria Costa in occasione della presentazione del Rapporto mondiale sulla droga 2009, chiedono di conoscere quali siano le valutazioni del Governo su tale documento e, per quanto concerne le terapie da offrire ai tossicodipendenti, se intenda aggiornare le proprie politiche antidroga, allineandole al nuovo corso socio-sanitario adottato dall'Agenzia ONU.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, dopo aver evidenziato che il Rapporto mondiale sulle droghe 2009 ha trovato il consenso di tutti gli Stati riuniti nella 52a Conferenza delle Nazioni Unite di Vienna, va sottolineato che tale documento offre, per definizione, una panoramica mondiale del fenomeno della produzione, del traffico e del consumo delle sostanze stupefacenti. Conseguentemente, rilievi, annotazioni ed anche esortazioni non sono dirette a singoli Stati ma coinvolgono i responsabili istituzionali di tutti i Paesi che si riconoscono nel progetto delle Nazioni Unite di contrastare l'uso delle droghe. Ove si voglia, invece, individuare un giudizio più specifico sulle politiche antidroga italiane espresso dall'atto rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite, può soccorrere la dichiarazione rilasciata dal direttore Costa in occasione di una visita a Roma l'11 ottobre 2008 in cui apprezzava le iniziative poste in essere dall'Italia in quella prima fase della Legislatura e condivideva pienamente l'approccio comune fondato sulla risposta all'uso e alle dipendenze dalle sostanze come problema di tutela della salute pubblica e delle persone, invitando il titolare della delega in materia di tossicodipendenze, il sen. Giovanardi, a illustrare l'innovativa politica antidroga italiana alla Conferenza interministeriale della Commissione antidroga delle Nazioni Unite che si sarebbe tenuta nel mese di marzo 2009.

In secondo luogo, con riguardo alle osservazioni del direttore Costa riportate dagli interroganti, si può affermare con estrema fermezza che gli orientamenti e le politiche antidroga del Governo italiano sono perfettamente in linea con tali dichiarazioni. In Italia, giova ricordarlo per l'ennesima volta, l'uso delle sostanze stupefacenti non è considerato una condotta costituente reato (*crimen*) e non è punito con sanzioni penali. Al contrario il consumatore-tossicodipendente nei cui confronti sia accertata una detenzione di droga destinata ad uso esclusivamente personale, è segnalato al Prefetto per l'applicazione di sanzioni amministrative (sospensione della patente, ritiro del porto d'armi o del passaporto, eccetera) che, ancor più dell'intento punitivo, hanno lo scopo di impedire all'assuntore di

nuocere ulteriormente a se stesso e agli altri. Nello stesso tempo, al tossicodipendente, considerato dall'ordinamento una persona malata o portatrice di un profondo disagio, certamente bisognosa di interventi di cura e di riabilitazione, vengono offerti percorsi di recupero e di reinserimento sociale, tanto nell'ambito dei servizi pubblici che del privato sociale. Non a caso, secondo quanto riportato nella Relazione al Parlamento del 2008, in Italia, circa il 50 per cento dei tossicodipendenti è in carico al Servizio sanitario nazionale (contro percentuali ben più basse in Paesi come gli Stati Uniti), suddivisi tra i circa 540 SERT e le oltre 750 comunità terapeutiche operanti sul territorio nazionale, ove sono disponibili, nel rispetto dei diversi protocolli di disintossicazione dall'uso delle droghe, trattamenti sanitari, anche con l'impiego di farmaci sostitutivi, e trattamenti socio-riabilitativi caratterizzati da un approccio psicologico ed educativo.

E con un discreto ritorno anche in termini di risultati sul fronte della prevenzione secondaria delle patologie correlate alla tossicodipendenza: in Italia, negli ultimi anni, si è registrata, infatti, una costante diminuzione dei 4 indicatori epidemiologici principali correlati alle malattie infettive e alle morti per *overdose*, osservando una riduzione dei casi di epatite C, epatite B e di infezione da HIV nonché un dimezzamento del numero dei decessi per *overdose*.

Con riferimento alla questione della «riduzione del danno» non si può non ribadire, anche in questo caso per l'ennesima volta, la posizione del Governo italiano su questo delicato tema. Poiché obiettivo imprescindibile degli interventi di prevenzione e contrasto delle tossicodipendenze è quello di trarre le persone tossicodipendenti fuori dalla propria condizione di dipendenza, qualsiasi altro tipo di intervento che si ponga in maniera alternativa e non complementare a quello della cura non può essere accettato. In quest'ottica, si riconoscono talune misure di prevenzione secondaria delle patologie correlate alla tossicodipendenza (infezione da HIV, epatite, morti correlate alla droga, eccetera), ma tali interventi devono essere indispensabili e irrinunciabilmente mirati, da un lato, a prevenire e ridurre i rischi e i danni per la salute delle persone tossicodipendenti derivanti da comportamenti caratteristici delle dipendenze, dall'altro, a ridurre le condizioni sociali devianti, di discriminazione e stigmatizzazione o il rischio dì criminalità. Gli interventi di prevenzione delle patologie correlate devono, dunque, essere sempre considerati integrativi e non sostitutivi dell'intervento terapeutico e riabilitativo e tesi a recuperare totalmente la persona, affrancarla dall'uso di qualsiasi sostanza stupefacente e reinserirla nella società e nel mondo del lavoro.

E questa impostazione «italiana», venendo all'ultimo quesito, costituisce già un'importante contribuito al nuovo corso socio-sanitario adottato dalle Agenzie delle Nazioni Unite che si occupano del fenomeno della tossicodipendenza. Proprio nel suo rapporto 2009, presentato nel mese di marzo, a Vienna, nel corso dei lavori della 53a Sessione della CND, l'International narcotics control board (INBC) delle Nazioni Unite, con la formale raccomandazione n. 32, ha richiamato i Governi che hanno allestito le cosiddette «camere per l'iniezione di droghe» a «chiudere que-

ste facilitazioni e soluzioni similari e a promuovere l'accesso dei consumatori di droga ai servizi sanitari e sociali, compresi i servizi per il trattamento dell'abuso di droga, in conformità con le disposizioni dei trattati internazionali di controllo sulla droga» perfettamente in linea con la posizione espressa dalla delegazione del nostro Paese e gli orientamenti operativi degli attuali coordinatori delle politiche antidroga nazionali.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Giovanardi

(15 ottobre 2010)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

l'Italia ha retto l'Ufficio delle Nazioni Unite di Vienna dedicato ai tempi del controllo delle sostanze stupefacenti e alla lotta al crimine organizzato, prima UNODCCP oggi UNODC fin dalla sua istituzione;

considerato che:

il 12 luglio 2010, il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon, ha nominato il diplomatico russo Iuri Fedotov come nuovo direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite su droga e crimine,

si chiede di sapere:

quali siano in motivi per cui dopo quasi un ventennio l'Italia abbia ritenuto di non rinnovare la richiesta della direzione di detta agenzia;

come valuti il Ministro in indirizzo la nomina di un diplomatico di carriera, quindi senza alcuna esperienza nel campo degli stupefacenti né della prevenzione del crimine organizzato, a capo di un'agenzia molto spesso al centro di controversie anche gestionali che in passato hanno visto coinvolti diplomatici russi;

se e come intenda l'Italia contribuire alle politiche socio-sanitarie in parte avviate dalla gestione dell'ex direttore Antonio Maria Costa e che potrebbero vedere uno stallo in virtù della nota contrarietà più volte espressa dalla Federazione russa circa politiche e progetti che consentano terapie sostitutive come per esempio il metadone;

a quanto ammonti il contributo italiano al bilancio generale dell'UNODC e ad eventuali progetti *ad hoc*;

in quali Paesi si svolgano eventuali progetti *ad hoc* finanziati con denaro italiano;

se l'Italia abbia intenzione di ritirarsi totalmente dalla gestione dell'Ufficio di Vienna delle Nazioni Unite o se ritenga di dover concentrare le proprie residue energie su alcuni temi in particolare.

(4-03459)

(15 luglio 2010)

Risposta. – Il Direttore esecutivo dell'UNODC ha rango di Under Secretary General delle Nazioni Unite e tale nomina è prerogativa del Segre-

tario generale dell'ONU il quale, pur sollecitando candidature da parte degli Stati membri, non è obbligato a seguire un *iter* di consultazione sui nomi segnalati. A differenza delle candidature elettive, non esiste quindi un processo definito in cui uno Stato membro candida un suo cittadino e chiede formalmente l'appoggio ad altri Stati o gruppi regionali.

Alla scadenza del mandato del dottor Costa, per raggiunti limiti di età, il Segretario generale delle Nazioni Unite, nel riconoscergli l'eccellente lavoro svolto, ha fatto presente il suo desiderio di osservare il principio di rotazione geografica e di nominare pertanto un rappresentante di altro Paese alla guida dell'Ufficio di Vienna. Vale inoltre la pena di sottolineare che aver mantenuto la guida dell'Ufficio, con Costa ed i suoi predecessori, per quasi un ventennio costituisce di per sé un'eccezione alla prassi seguita nel sistema delle Nazioni Unite ove, normalmente, si susseguono ai vertici delle agenzie rappresentanti di Paesi diversi. Per tale motivo l'Italia, che ha fatto in varie occasioni appello al principio della rotazione, ha ritenuto di non presentare una propria candidatura.

Va tenuto presente inoltre che l'ambasciatore Yuri Fedotov non è il primo diplomatico ad essere nominato a capo di un'agenzia delle Nazioni Unite, anzi, è frequente che diplomatici di carriera, in attività o a riposo, ne ricoprano importanti ruoli: la stessa UNODC (allora UNDCP) è stata guidata dall'ambasciatore Giorgio Giacomelli dal 1991 al 1997. Fedotov è stato scelto dal Segretario generale delle Nazioni Unite sulla base di una profonda esperienza maturata nelle relazioni internazionali, con particolare riferimento anche alle tematiche oggetto del lavoro dell'Agenzia. Egli peraltro è stato a lungo a New York con funzioni di Rappresentante permanente aggiunto presso le Nazioni Unite ed ha rivestito la carica di Vice Ministro degli esteri della Federazione russa.

L'Italia confida nell'operato dell'ambasciatore Fedotov che, con la sua esperienza, saprà proseguire l'eccellente lavoro del Direttore uscente, Antonio Maria Costa, e continuerà a lavorare efficacemente con l'Agenzia, mantenendo le stesse priorità ed impegnando le stesse energie rispetto a quanto fatto durante la gestione precedente.

L'Italia eroga all'UNODC un contributo volontario su base annuale. Negli anni passati, esso è stato uno dei più cospicui tra quelli versati agli organismi internazionali, ponendo il nostro Paese ai primi posti della graduatoria dei donatori dell'UNODC. Sino al 2005, tale contributo ammontava a circa 10 milioni di euro annui e successivamente, a seguito della progressiva riduzione dei fondi della cooperazione allo sviluppo, il contributo ha subito forti ridimensionamenti: nel triennio 2006-2008 è stato, infatti, pari a 4 milioni di euro annui, nel 2009 a 500.000 euro, e nel 2010 ad un milione di euro. Il contributo italiano, tradizionalmente, è stato destinato alle risorse generali (General Purpose Fund) dell' UNODC (circa il 30 per cento) ed al finanziamento di progetti e programmi, generalmente multidonatori, pluriennali e di carattere regionale o globale, selezionati sulla base delle priorità geografiche e tematiche della politica di cooperazione.

Alla luce delle linee programmatiche triennali della cooperazione allo sviluppo, negli ultimi anni si è scelto di favorire programmi di respiro globale o regionale, con una particolare attenzione ai PVS africani ed ai Paesi strategici per l'Italia, in materia di lotta al crimine e al traffico di stupefacenti.

Come richiesto dagli interroganti, si riportano di seguito tali programmi.

Programmi regionali e globali: a) programma regionale «Law enforcement programme in West Africa» (1.000.000 euro); b) programma regionale «Legal assistance in West Africa» (150.000 euro); c) programma regionale «Law enforcement advisory services and capacity building in Africa, Counter narcotics enforcement» (250.000 euro); d) programma regionale «Afghanistan and neighbouring countries regional programme» (400.000 euro); e) conferenza ISPAC 2008 (110.000 euro); f) programma globale «Strengthening the legal regime against terrorism, Terrorism prevention» (400.000 euro); g) programma globale «Strengthening the capacities of member States to prevent and combat organized and serious crimes, Anti organized crime (UNTOC)» (100.000 euro); h) programma globale «NGOs: A global forum on the review of UNGASS beyond 2008» (50.000 euro).

Progetti nazionali: a) Etiopia «Strengthening the interdiction and investigation techniques of the Ethiopian law enforcement» (250.000 euro); b) Albania «Strengthening border control capacities in Albania, Counter narcotics enforcement» (400.000 euro); c) Iran «Improvement of Iranian legislative and judicial capacity to tackle organized crime and money laundering and promotion of mutual legal assistance, criminal justice reform» (200.000 euro).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Scotti

(14 ottobre 2010)

PINOTTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il 6 maggio 2010 la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo aveva presentato un'interrogazione al Ministro in indirizzo a proposito dell'intitolazione della caserma del Corpo forestale di Lavagna (Genova) al maresciallo Michele Menechini;

nella suddetta interrogazione venivano espresse le ragioni per cui non si riteneva opportuna tale intitolazione, avendo il maresciallo Menechini fatto parte della Repubblica sociale di Salò;

nella risposta del Ministro in data 24 giugno 2010 è scritto: «La scelta è ricaduta sul signor Menechini, morto in servizio il 23 giugno 1944, ucciso da colpi d'arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto mentre, in divisa ed in bicicletta, accompagnato dalla figlia diciassettenne, faceva

rientro dall'ufficio postale di Chiavari, dove aveva esperito l'attività di servizio» ma non si dava risposta alla principale obiezione sollevata;

ferma restando la pietà per il fatto delittuoso, avvenuto per di più in presenza della figlia minorenne, pur apparendo, dalla ricostruzione delle cronache locali del tempo, dubbia la causa di servizio, non è questa la principale obiezione sollevata e che si intende riproporre, relativa all'opportunità di intitolare un edificio dello Stato ad una persona che ha aderito alla Repubblica di Salò;

in una nota dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) che chiede la revoca dell'intitolazione si dice: «La nostra richiesta non vuole infangare la memoria di Menechini non è un attacco alla sua persona, né una mossa ai fini di propaganda politica»;

il 4 luglio ha avuto luogo a Lavagna una manifestazione con fiaccolata di alcune centinaia di persone, alla presenza dei rappresentanti di Comune, Provincia e Regione che hanno prodotto un documento unitario a sostegno della mozione presentata dall'ANPI. Nel corso di tale manifestazione, in nome dell'antifascismo e della memoria storica quale patrimonio da tutelare, si ribadiva con forza la necessità di modificare l'intitolazione della caserma;

peraltro, purtroppo, anche in anni molto più recenti sono occorsi numerosi casi di agenti del Corpo forestale morti in servizio in Liguria durante azioni eroiche di spegnimento di incendi o in missione di soccorso nei paesi terremotati,

si chiede di sapere, nuovamente, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire immediatamente per individuare una diversa intitolazione della caserma del Corpo forestale di Lavagna.

(4-03455)

(15 luglio 2010)

Risposta. – In relazione all'interrogazione, e con specifico riferimento «all'opportunità di intitolare un edificio dello Stato ad una persona che ha aderito alla Repubblica di Salò», si fa presente che il Ministro non ritiene di dover modificare l'intitolazione della caserma del Comando stazione forestale di Lavagna (Genova) al maresciallo del Corpo forestale dello Stato Michele Menechini, comandante *pro tempore* del distaccamento della Guardia nazionale repubblicana della montagna e delle foreste di Borzonasca (Genova), alla luce delle seguenti considerazioni.

Si reputa doveroso, infatti, intitolare la caserma in parola al Menechini, sottufficiale del Corpo, indipendentemente da valutazioni di carattere politico, non solo a causa dell'estremo sacrificio (avvenuto durante il servizio prestato nella medesima provincia in cui è ubicata la caserma) a seguito di colpi d'arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto, ma anche in considerazione del fatto che al tragico evento abbia assistito la giovane figlia del Menechini, all'epoca minorenne.

La scelta di dedicare la caserma di Lavagna al menzionato sottufficiale del Corpo forestale dello Stato è stata, peraltro, determinata anche

da altre valutazioni. Infatti, il Menechini risulta essere mutilato della prima guerra mondiale ed iscritto all'albo d'oro del Corpo per i caduti nel secondo conflitto mondiale; la moglie è stata titolare di pensione in qualità di vedova di guerra; la figlia Maria, orfana di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, è regolarmente iscritta nelle liste degli orfani di guerra della provincia di Viterbo, ove risiede.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galan

(18 ottobre 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri della salute e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

la Comunità montana di Val d'Agri, presieduta dal dottor Imperatrice, ha indetto nei mesi scorsi una gara per «appaltare» secondo il criterio del massimo ribasso possibile 420 cani che sono ospitati da anni in soddisfacenti strutture della Regione Basilicata che hanno garantito e continuano a garantire il benessere psico-fisico degli animali;

la ditta che si è aggiudicata la gara, anche l'unica che ha partecipato, è la Varca Group di Cassano allo Ionio (Cosenza), ed i cani dovrebbero essere trasferiti a Cassano allo Ionio;

la stessa ditta ha prodotto documentazione non regolare in sede di gara come rilevato dai Nas e come si evince dalla determina di affidamento n. 76 del 12 novembre 2009;

come è stato più volte evidenziato, il trasferimento dei cani dalla Basilicata alla Calabria è un atto illegittimo e contrario alla norma e allo spirito della legge n. 281 del 1991 sul randagismo con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 4 e alla legge della Regione Basilicata n. 6 del 1993, in particolare l'art. 12;

il 15 maggio 2009 la ASL di Potenza competente esprimeva parere contrario al trasferimento;

il Governo ha risposto all'interrogazione 4-01717 comunicando tra l'altro che il canile di Cassano allo Ionio dispone di 152 alloggi già autorizzati e 44 in corso di autorizzazione, ognuno di 9 metri quadri;

considerato che:

il canile della Varca Group pare che abbia un'autorizzazione sanitaria per 2.000 posti cane su una superficie totale di 1.764 metri quadri (si tratta di 196 alloggi di 9 metri quadri ciascuno); se ne desume che ogni cane avrà a disposizione ben 0,88 centimetri;

in data 21 gennaio 2010 veniva comunicato a mezzo fax alla ditta centro cinofilo «Le colline» con sede a Picerno (Potenza) da parte del Comune di San Martino d'Agri (facente parte della Comunità montana Val d'Agri) l'imminente trasferimento dei cani a Cassano allo Ionio,

si chiede di sapere:

quale sia l'effettivo numero di cani per cui il canile Varca Group possiede l'autorizzazione sanitaria;

quanti cani siano ospitati e quanti cani possa ancora ospitare il canile;

quanto spazio abbia realmente a disposizione ogni cane ospitato;

se vi siano delle aree recintate esterne dedicate allo sgambamento;

quanto personale regolarmente assunto e con quale qualifica professionale si occupi della cura e della custodia dei cani;

quali figuri professionali si occupino degli animali ospitati;

quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano attuare in merito.

(4-02628)

(28 gennaio 2010)

Risposta. – Il Ministero ha provveduto ad assumere le necessarie informazioni sulle strutture in questione presso l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e presso le Prefetture di Potenza e di Cosenza. Inoltre, sono state effettuate in data 1º marzo 2010 visite di sopralluogo da parte di funzionari del Ministero, accompagnati da personale del Servizio veterinario di Potenza e del distretto di Trebisacce (Cosenza), in entrambe le strutture citate nell'interrogazione. A sua volta, la Prefettura di Cosenza ha assunto informazioni per il tramite del comando provinciale Carabinieri di Cosenza.

Dall'insieme di queste attività ispettive risulta che la ditta Varca group possiede due canili nel territorio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza). Il primo, sito in contrada Prainetta, ha una superficie complessiva di 24.700 metri quadrati ed è autorizzato ad ospitare 800 cani; alla data del 22 aprile 2010, ne ospitava 610. Le dimensioni degli alloggi sono di 8 metri quadri, di cui 4 coperti. La struttura è costituita complessivamente da 203 *box* rifugio e 44 *box* sanitari ed è suddivisa in diversi moduli, ognuno costituito da 38 alloggi che dispongono di area di «sgambamento», la cui superficie totale è di 2.100 metri quadrati. Il canile dispone di personale amministrativo e di tre incaricati alle operazioni di gestione, cura e custodia degli animali.

Il secondo canile della società è ubicato in contrada Monte Liti, autorizzato ad ospitare 130 animali e provvisto di 32 *box* rifugio e 20 *box* sanitari; alla data del 22 aprile 2010 non ospitava alcun animale. La struttura occupa una superficie complessiva di 15.000 metri quadrati e dispone di un'area di «sgambamento» pari a 500 metri quadrati.

La visita ispettiva avvenuta il 1º marzo 2010, a cui erano presenti anche rappresentanti della Comunità montana «Alto Agri», si è svolta con la collaborazione dei titolari della ditta, i quali hanno accompagnato tutti i presenti fornendo spiegazioni in merito alla gestione e alle caratteristiche strutturali dei due canili.

Il canile di contrada Prainetta si trova in un'area rurale a circa 5 chilometri dal centro abitato di Cassano allo Ionio, all'interno di un agrumeto e nel quale erano in corso lavori di realizzazione di altre 3 piattaforme in cemento, sulle quali dovevano sorgere altri alloggi.

L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio veterinario della ASL, che svolge anche attività di vigilanza, mentre, per le cure ed eventuali terapie mediche, la ditta risulta essere convenzionata con un veterinario libero professionista.

I cani ospitati, come riferito dai veterinari presenti, sono stati tutti sterilizzati (sia i maschi che le femmine), identificati con apposito *microchip* e regolarmente iscritti in anagrafe canina.

La struttura è provvista di un edificio di recente costruzione, in cui sono presenti i seguenti locali: alloggio per il custode (presente anche durante le ore notturne), ufficio amministrativo, ambulatorio veterinario e relativo locale farmaceutico. Tutti questi locali sono stati ritrovati in buono stato.

Gli animali ospitati sono stati ritrovati in buone condizioni di salute e di nutrizione e non sono stati rilevati segni, sintomi o anomalie comportamentali della specie tali da far presupporre situazioni di maltrattamento. Gli alloggi visitati, dotati di contenitori per l'abbeveraggio e per l'alimentazione, ospitavano all'interno di ognuno un numero variabile di 2-3 fino a quattro cani liberi, di dimensioni e peso variabili.

Il canile ha inoltre effettuato 52 adozioni nel 2008 e 112 nel 2009.

La visita al secondo canile, in contrada Monte Liti, ha permesso di appurare che vi erano temporaneamente custoditi 15 cani di grandi dimensioni, in buone condizioni di salute e di nutrizione, affidati alla ditta a seguito di provvedimento di sequestro o di confisca su disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Lo stato di manutenzione e di conduzione di questo canile, realizzato peraltro in un'epoca anteriore rispetto al primo, è risultato essere discreto; tuttavia, non è stato possibile visitare i locali annessi (ambulatorio, locale farmaceutico, eccetera) che, comunque, sono presenti nella struttura.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
Martini

(12 ottobre 2010)

SERAFINI Anna Maria. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per le politiche europee.* – Premesso che:

l'Italia è sotto esame perché ha ignorato le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea (UE) per la ratifica di un importante strumento per la tutela dei minori: la Convenzione de L'Aja del 1996. Sarà per questo richiamata dal Consiglio UE per fare il punto sullo stato di ratifica della Convenzione;

la ratifica permetterebbe di dare risposta a un'infinità di situazioni irrisolte in cui si trovano oggi migliaia di bambini in difficoltà familiare: minori non accompagnati, bambini che provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in 'kafala' (strumento di tutela dell'infanzia dei Paesi del Nord Africa) o in difficoltà familiare che non sono ancora stati adottati;

l'Italia avrebbe dovuto ratificare la Convenzione entro il 5 giugno insieme ad Austria, Belgio, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Malta. Per la mancata firma, l'Italia è già stata sollecitata dalla Commissione europea che ora chiede ai Paesi dell'Unione di seguire il percorso fatto da Spagna e Gran Bretagna, che sono stati i primi due Paesi ad annunciare l'imminente ratifica. L'Italia dovrebbe seguire l'esempio positivo di Spagna e Gran Bretagna, tracciando la strada per la ratifica di questo fondamentale strumento di tutela dei minori in difficoltà;

la Convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché permetterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare. Si tratta infatti dell'unico trattato che si applica alla quasi totalità dei provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per contribuire a fondare uno spazio giudiziario comune;

ad oggi sono 19 i Paesi membri della Conferenza di diritto privato de L'Aja che hanno aderito alla Convenzione de L'Aja per la protezione dei minori; tra gli Stati che hanno già ratificato la Convenzione spiccano i Paesi di nuova adesione dell'UE (Lettonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia), ma anche Paesi extra-europei come Marocco, Uruguay e Australia;

rilevato che:

si tratta di una convenzione che aggiorna quella dell'Aja del 5 ottobre 1961, oggi vigente in Italia: oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla Convenzione dell'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla Convenzione dell'Aja del 1973), della sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'art. 4 (ad esempio in materia di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione);

la Convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di internazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici:

1) determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;

2) determinare la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza;

3) determinare la legge applicabile dalle autorità competenti;

4) determinare in particolare qual è la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;

5) garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti;

6) stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;

la principale novità rispetto alla Convenzione del 1961 consiste nella creazione di una autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza futura del minore (art. 33): ciò garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il

superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso;

la ratifica della Convenzione in esame è obbligatoria per lo Stato italiano in seguito alla decisione del Consiglio del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) con cui l'Italia, fra altri Stati, è stata autorizzata alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010;

il termine è spirato senza nulla di fatto;

l'Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali volti alla protezione dell'infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita particolare menzione la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla legge n. 176 del 1991, nel cui art. 3 si legge che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»;

l'Italia è parte dell'UE che ha interesse alla ratifica della richiamata Convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura «mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (così la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di protezione dell'infanzia) mentre per altri ricade nella competenza esterna esclusiva dell'UE nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (così la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati dell'UE);

nel Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, l'UE ha inserito per prima volta i diritti dei minori tra gli obiettivi comuni: nell'art. 3 si legge che l'"Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»;

l'importanza di questa Convenzione è stata richiamata dalle 86 associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel «Gruppo CRC» ne «II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia», pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenuta a Napoli;

la decisione del Consiglio dell'UE è vincolante e la Commissione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall'art. 226 CE, ha il potere di valutare l'inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di volontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) contro la violazione dei trattati: esiste quindi il rischio che la Commissione europea attivi questa procedura contro l'Italia per la violazione dei trattati, procedura che prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE e che potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario;

l'Italia deve, dunque, approvare al più presto la ratifica della Convenzione e approvare altresì le norme necessarie all'attivazione delle procedure in essa previste, inclusa la nomina dell'autorità centrale, competente ai sensi della Convenzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia a livello europeo e internazionale,

si chiede di sapere:

se vi siano motivi specifici che ostano alla ratifica in tempi celeri della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996;

quali iniziative il Governo italiano intenda prendere al fine di conseguire nel più breve tempo possibile la ratifica della Convenzione dell'Aja.

(4-03433)

(13 luglio 2010)

Risposta. – Si è consapevoli dell'importanza della ratifica della convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia dì responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (L'Aja 19 ottobre 1996), che è sostanzialmente volta a rendere effettivo il riconoscimento dei diritti del fanciullo, già operato dalla Convenzione ONU di New York del 1989 (CRC), soprattutto in materia di «diritto all'ascolto in ambito processuale». Come noto, il principio dell'interesse superiore del minore guida da sempre, in tale settore, l'azione del Governo italiano, sia a livello interno che internazionale.

Al riguardo si segnala che è stato costituito un tavolo di lavoro interministeriale con i Ministeri della giustizia e dell'interno per approfondire le modalità di armonizzazione dell'ordinamento giuridico italiano ai contenuti della convenzione. In tale ambito il Ministero contribuisce agli approfondimenti in corso sottolineando l'opportunità di procedere in tempi auspicabilmente rapidi alla verifica della convenzione.

In un più ampio contesto, merita ricordare che l'Italia è stata tra i principali promotori, tra il 2008 ed il 2009, dell'adozione delle «Linee guida» onusiane in materia di cura parentale alternativa, promosse dal Brasile, al fine di favorire l'applicazione concreta dei principi contenuti nelle citate convenzioni di New York e de L'Aja, ed è tuttora impegnata con vigore per il successo del negoziato in corso sul protocollo facoltativo alla convenzione volto ad istituire un meccanismo di ricorsi individuali in materia di applicazione della convenzione stessa, accessibile ai minori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(20 ottobre 2010)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.* – Premesso che oggi gli Stati europei sono interessati ad una produzione energetica alternativa al petrolio: la produzione di biogas che, ricavato dalla fermentazione di sostanze organiche, ha un ruolo molto importante;

considerato che il trattamento dei materiali zootecnici e degli scarti dell'industria agroalimentare può consentire recuperi di calore e di elettricità attraverso gli impianti che consentono la digestione anaerobica e la conseguente produzione di biogas; si migliora così la qualità agronomica dei reflui avviati alla digestione riducendo le emissioni di metano e le esalazioni maleodoranti dai contenitori di stoccaggio;

atteso che:

nessuna emissione di qualsiasi natura sarà quindi rilasciata nell'ambiente; il gas così prodotto viene poi utilizzato secondo le tecnologie in uso per produrre elettricità;

evidenziato che materiali agro-zootecnici possono acquisire una notevole valorizzazione attraverso gli impianti per la produzione di biogas e il gas così prodotto viene poi utilizzato per produrre elettricità;

rilevato che:

molti Stati europei stanno incrementando queste tecnologie; sono 2.500 circa i digestori anaerobici operanti sui liquami zootecnici nei Paesi dell'Unione europea, in particolare in Germania (circa 2.000), seguita da Danimarca, Austria, Italia e Svezia;

in Italia gli impianti di biogas che operano con effluenti zootecnici, colture energetiche, residui organici, reflui dell'agro-industria sono 154. In Piemonte gli impianti già funzionanti, in costruzione ed in progettazione sono 31, in Emilia-Romagna 30, in Trentino-Alto Adige 30, in Lombardia 48, dove vengono erogati incentivi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano opportuno intervenire per definire la corretta composizione delle miscele composte da residui agro-zootecnici e colture energetiche, per le quali vengono studiate ed individuate le varietà più idonee allo specifico utilizzo;

se non intendano promuovere studi per giungere ad una regolamentazione comune delle tipologie di biomasse impiegabili e delle modalità di gestione del digerito, nelle sue fasi di stoccaggio e distribuzione;

se, stante l'importanza del settore, non ritengano opportuno investire nuove risorse sia nella costruzione che nella gestione degli impianti non tralasciando le valutazioni di ordine economico, gestionale e di impatto ambientale.

(4-02855)

(10 marzo 2010)

Risposta. – L'interrogazione è inerente alla produzione di biogas, produzione energetica alternativa al petrolio, ricavato dalla fermentazione

di sostanze organiche. In particolare, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno regolamentare la corretta composizione delle miscele composte da residui agro-zootecnici e promuovere studi sulla tipologia di biomasse impiegabili e sulla corretta modalità di gestione del digerito.

Al riguardo, preme mettere in evidenza che il Ministero ha già predisposto alcune iniziative che affrontano le tematiche sollevate. In particolare, sono in fase di svolgimento alcuni progetti di ricerca (finanziati con un bando pubblicato a novembre 2007) sulla messa a punto di soluzioni per ottenere un'ottimale fermentazione delle biomasse e per l'utilizzo del digestato.

Si fa, altresì, presente che sono in fase di avanzata valutazione le proposte progettuali ricevute a seguito della pubblicazione di un altro bando (realizzato di concerto con l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) per il finanziamento di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse, che prevede un contributo massimo erogabile a ciascun impianto pari a 500.000 euro. Tra i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti, si segnala la priorità assegnata alla sostenibilità economica e ambientale del processo produttivo.

Con l'occasione, è utile evidenziare quanto segnalato dal Ministero dello sviluppo economico che, nel ribadire come il Governo abbia già provveduto ad adottare una serie di provvedimenti in favore della produzione di energia elettrica da biomassa (ivi incluso il biogas da residui agro-zootecnici) con incentivi tra i più remunerativi al mondo, fa altresì presente che la legge n. 99 del 1999 ha introdotto una nuova tariffa per l'energia prodotta da biomassa e biogas. Le aziende agricole, quindi, hanno la possibilità di cumulare tale tariffa con contributi in conto capitale fino al 40 per cento.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul recente decreto interministeriale 2 marzo 2010, il quale prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali da filiera (cioè prodotti entro un raggio di 70 chilometri, ovvero prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti-quadro) sia incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni, in numero pari alla produzione netta di energia e di un coefficiente pari ad 1,8.

In merito alla richiesta circa una regolamentazione delle tipologie di biomasse impiegabili, si fa presente che le valutazioni potranno essere svolte nell'ambito del prossimo recepimento della direttiva 2009/28/CE, tenendo anche conto delle specifiche disposizioni ivi contenute in materia di criteri di sostenibilità delle biomasse e bioliquidi.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(18 ottobre 2010)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

le società multinazionali stanno invadendo il mondo con Organismi geneticamente modificati (Ogm) «segretati», di cui non si conosce la modifica apportata ai vegetali perché coperta da segreto industriale;

i virus transgenici con cui oggi si realizzano gli Ogm penetrano nel DNA della pianta, modificandola in maniera sconosciuta;

tali virus transgenici dovrebbero restare latenti, ma nulla può escludere che possano anche riattivarsi in maniera analoga a noti virus tumorali induttori di leucemie, sarcomi, carcinomi, gliomi;

essi possono anche essere portatori di malattie nuove o di malattie abbastanza simili a ben note sindromi purtroppo ancora poco comprese nella loro dinamica (AIDS, Mucca Pazza, eccetera);

il Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) utilizzato dalle multinazionali Ogm per modificare geneticamente le piante è in grado di penetrare e di replicarsi anche nelle cellule degli animali, comprese quelle dei mammiferi e anche quelle umane, in quanto possiede particolari *promoters* (motori di attivazione genetica);

consumando prodotti modificati geneticamente con il CaMV, quest'ultimo può generare un super virus capace di propagarsi nelle piante ad uso alimentare, negli insetti (ad esempio nelle zanzare), e quindi arrivare all'uomo;

non avendo a disposizione l'informazione di base relativamente agli Ogm «segretati», non è possibile neppure predisporre metodi di analisi e controllo;

tali Ogm sono prodotti negli Stati Uniti ed altri Paesi dove non vengono separate le filiere Ogm e le esportazioni possono risultare contaminate, rendendo la situazione intollerabile oltre che rischiosa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per motivi di sicurezza e garanzia della salute, ottenere dai Paesi produttori le informazioni di base per programmare e disporre dei metodi di analisi e controllo;

se non intendano incaricare l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto zooprofilattico di approfondire lo studio delle produzioni di Ogm «segretati», vale a dire quelli di cui non si conosce la modifica apportata;

se non ritengano utile, infine, separare le diverse filiere Ogm per evitare possibili contaminazioni nelle esportazioni.

(4-02892)

(23 marzo 2010)

Risposta. – L'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM), sia nel caso di autorizzazione alla coltivazione, sia nel caso di commercializzazione di prodotti derivati da OGM, è effettuata a livello europeo, in base a procedure di autorizzazione specifiche definite dal quadro normativo di seguito delineato: a) la direttiva 18/2001/CE, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, recepita in Italia

con il decreto legislativo n. 224 dell'8 luglio 2003; b) il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad alimenti e mangimi genericamente modificati; c) il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM.

In base alla citata normativa, ogni OGM, per essere autorizzato, è sottoposto a procedure di valutazione della sicurezza d'uso e necessita dei metodi analitici validati specifici per ogni singolo evento OGM. La valutazione della sicurezza d'uso è effettuata dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in collaborazione con le autorità nazionali competenti. In particolare, per la valutazione della sicurezza d'uso sono fornite, tra l'altro, informazioni dettagliate sulle metodologie utilizzate per l'inserimento nella pianta del nuovo gene e dati relativi alle nuove sequenze di acido desossiribonucleico (DNA) inserite.

Tale procedura di autorizzazione è centralizzata. Gli operatori interessati presentano una domanda di autorizzazione per ciascun OGM, e i suoi possibili impieghi alimentari/mangimistici, all'autorità nazionale competente di uno Stato membro.

Il *dossier* con le informazioni relative all'OGM è valutato dall'EFSA che invia il parere alla Commissione europea e agli Stati membri, mettendo a disposizione del pubblico il *dossier* per le eventuali osservazioni. A conclusione della procedura di autorizzazione viene emanata una decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il lavoro condotto dall'EFSA, nell'ambito delle valutazioni del rischio, si fonda sull'analisi delle informazioni e dei dati scientifici, onde valutare la sicurezza di un determinato OGM. Ciò contribuisce a fornire una solida base alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi perché possano prendere decisioni efficaci e tempestive.

L'EFSA ha fornito nel corso degli anni anche pareri scientifici in merito alla sicurezza degli organismi geneticamente modificati non autorizzati nell'Unione.

Nel caso si riscontri la presenza di OGM non autorizzati in prodotti commercializzati sul mercato dell'Unione o importati, la Commissione europea attiva il sistema di allerta e prende immediatamente contatto con le autorità dei Paesi esportatori per acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di disporre misure di emergenza, come già accaduto in diverse occasioni (ad esempio nel caso del mais BtlO, del riso LL601, del lino FP967 e del riso BT63).

I metodi di analisi per la rilevazione di OGM, compresi il campionamento e l'identificazione della modificazione, sono verificati e convalidati dal laboratorio comunitario di riferimento, a garanzia anche di un'armonizzazione di applicazione dei metodi analitici sul territorio comunitario.

Sono inoltre compresi nel *dossier* di valutazione, gli studi effettuati per la valutazione della sicurezza d'uso per l'ambiente e per la salute umana ed animale; tali studi sono effettuati sulla base di specifiche linee

guida elaborate dall'EFSA, alla luce delle più recenti metodologie disponibili per la valutazione del rischio associato agli OGM.

Nella valutazione del *dossier* è altresì ricompresa la caratterizzazione a livello molecolare del materiale genetico inserito, che rappresenta una delle fasi fondamentali della valutazione della sicurezza alimentare durante l'*iter* di autorizzazione. Nel *panel* EFSA relativo agli OGM è attivo un gruppo di lavoro specifico, che valuta gli eventuali rischi derivanti dal nuovo tratto inserito in base alle caratteristiche dell'organismo donatore e di quello ricevente, anche in funzione delle possibili interazioni con l'ambiente.

Per la realizzazione di OGM sono utilizzate tecniche di biologia molecolare (tecnica del DNA ricombinante) che permettono di realizzare vettori (ed. «plasmidi») che contengono la sequenza di DNA relativa al nuovo gene (transgene). I plasmidi utilizzati come tali non sono infettivi e vengono inseriti nel DNA della pianta mediante tecniche che prevedono il trasferimento diretto con mezzi fisici e/o chimici, oppure il trasferimento mediato da altri agenti patogeni (Agrobacterium e virus delle piante), che risultano non più infettivi in quanto sono state eliminate le sequenze responsabili dell'infettività. L'OGM ottenuto con queste tecniche contiene nel suo DNA i nuovi geni che si vogliono far esprimere alla pianta, eventuali geni *marker* (geni che permettono di riconoscere la pianta nelle prime fasi di realizzazione della modificazione genetica) e le sequenze di regolazione che ne regolano l'espressione nella pianta. Gli OGM attualmente autorizzati sono stati ottenuti utilizzando principalmente Agrobacterium e tecniche biolistiche.

Allo stato attuale, nessun virus pare sia stato ancora utilizzato né come vettore, né come ospite intermedio nel processo di trasformazione delle piante.

Del Cauliflower Mosaic virus (CaMV) vengono utilizzate esclusivamente le sequenze regolatrici (promotore e/o terminatore) opportunamente collocate nel costrutto genico di un determinato OGM, appunto per «regolare» l'espressione della proteina transgenica atta ad identificare quello specifico OGM, quindi il virus non entra mai in gioco.

Il CaMV è un virus che colpisce le piante, per lo più appartenenti al genere Brassica e non si ha notizia di eventi infettivi riguardanti il regno animale. In ogni caso è un virus potenzialmente presente in natura su diverse specie ortive di largo consumo alimentare come cavolo e rapa, e fino ad oggi la presenza di tale virus nei suddetti prodotti non ha mai destato allarme sanitario.

Il tema degli OGM «segretati» e dei relativi sistemi per rilevarli è da anni un punto importante dell'agenda dei lavori dello «European network of GMO laboratories» che, collaborando con il laboratorio comunitario di riferimento, ha anche costituito un gruppo di lavoro *ad hoc*. È innegabile che alcuni Paesi membri hanno maggiormente investito su questa tematica (ad esempio la Germania) ed hanno in materia un ruolo trainante, mentre in Italia il laboratorio nazionale di riferimento per gli OGM, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZPS) del Lazio e della To-

scana, pur svolgendo pienamente il proprio ruolo, più volte ha manifestato la necessità di maggiori risorse per affrontare in maniera più propositiva anche questo aspetto.

L'Istituto superiore di sanità (ISS) e il citato IZPS Lazio-Toscana svolgono già da numerosi anni attività a livello internazionale in questo settore. Pertanto tali istituti hanno già una notevole esperienza al riguardo e i collegamenti internazionali per poter affrontare il problema degli OGM «segretati». In particolare l'ISS partecipa come delegato italiano alle attività della «Task force for safety of novel foods and feeds» dell'OCSE, in cui tale problema è affrontato a livello internazionale.

Sugli aspetti relativi alla «coesistenza», l'ISS ha affrontato la questione nell'ambito delle attività di ricerca con la partecipazione al progetto europeo «Co-Extra». I principali risultati ottenuti nell'ambito del progetto hanno evidenziato che nei Paesi terzi siano state implementate efficienti procedure di tracciabilità e misure di segregazione dei prodotti OGM, al fine di garantire le esigenze del mercato europeo.

Infine, la separazione delle filiere produttive è uno dei cardini del quadro normativo specifico degli OGM e viene perseguita garantendo i previsti requisiti di tracciabilità ed etichettarura, con lo scopo di evitare commistioni tra prodotti convenzionali, biologici e geneticamente modificati.

Al riguardo, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza stessa di OGM o che la stessa, non superiore allo 0,9 per cento, sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
Martini

(12 ottobre 2010)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo l'Ufficio di polizia europeo, sono individuate ben 24 tipologie di nuove droghe diffuse in Europa, nel 2009, tutte di facile reperibilità, poco costose, ma estremamente dannose;

dalla Cina è arrivato il Kfen, a base di chetamina che ha effetti allucinogeni anche a distanza di alcuni giorni dall'assunzione;

a fare uso di sostanze psicoattive «*smart*» sono specialmente studenti sotto esame e uomini tra i 40 e 60 anni, per un fatturato mondiale di circa un miliardo di dollari l'anno;

alcune sostanze «*smart*» vengono considerate legali perché fuori dalle classificazioni in vigore, mentre alcune di quelle sintetiche vengono vendute come sostanze non destinate all'alimentazione umana;

rilevato che:

vengono acquistate in modi diversi: *on-line*, negli *smart-shop*, in erboristerie, cosa che rende il monitoraggio del fenomeno assai difficile;

altri prodotti, venduti come profumatori ambientali in realtà contengono cannabinoidi sintetici da fumare: il principio attivo JWH-018

può essere anche dieci volte più potente dei tradizionali cannabinoidi con gravissimi effetti collaterali;

queste sostanze, erroneamente, sono ritenute meno dannose da parte di fasce di giovani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile promuovere strategie aggiornate alle nuove realtà onde evitare l'approccio, a volte inconsapevole, ma quanto mai nocivo, ad un mercato pericoloso che tende ad incrementarsi.

(4-03315)

(10 giugno 2010)

Risposta. – L'interrogante chiede di conoscere quali strategie intenda adottare il Governo per fronteggiare il fenomeno della proliferazione di nuove sostanze psicotrope sul mercato e la loro commercializzazione attraverso *smart shop* e negozi *online*.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Il Governo è estremamente attento al fenomeno delle cosiddette *smart drugs*, le nuove e potenti sostanze psicoattive, non ancora dichiarate illegali, ma pericolose per la salute degli assuntori sul fronte del contrasto, come dimostra, tra l'altro, il recente inserimento nella tabella I, annessa al testo unico in materia di sostanze stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073 e del catinone sintetico mefedrone (decreto del Ministro della salute 16 giugno 2010), cui fa riferimento l'interrogante.

Allo stesso tempo, fin dall'avvio dell'attuale Legislatura, attraverso l'incessante attività delle Forze dell'ordine e del Dipartimento per le politiche antidroga, l'Esucutivo ha orientato la propria azione verso un deciso ridimensionamento dei cosiddetti *smart shop*, ambigui esercizi commerciali al cui interno sono presentate in libera vendita sostanze legali, dai presunti effetti psicoattivi, talvolta responsabili anche di eventi luttuosi e di gravi forme di intossicazione.

Si ritiene, infatti, che tali negozi e, soprattutto, i prodotti psicoattivi, ivi posti in commercio, quando non particolarmente dannosi per la salute, avvalorino comunque negli utenti la percezione di compiere, in un contesto di normalità, comportamenti dal sapore trasgressivo, nella certezza di non incorrere in alcuna sanzione. Si accredita, in tal modo, l'idea che esistano droghe lecite con effetti del tutto simili a quelle vietate con le quali aggirare comodamente i severi vincoli della normativa sugli stupefacenti, alimentando una nuova cultura alternativa dello «sballo» legale.

Analoghe considerazioni e iniziative d'intervento riguardano la rete *Internet*, il cui monitoraggio è essenzialmente finalizzato a circoscrivere il proliferare delle farmacie *online* e dei *drugsstores onlime*, siti elettronici presso cui sono acquistabili senza alcun controllo prodotti e preparazioni ad azione psicoattiva e dove è anche possibile reperire informazioni circa le modalità di produzione, coltivazione, somministrazione e vendita delle altre sostanze illegali.

Per ciò che concerne le *smart drugs*, l'attenzione dei responsabili istituzionali dell'azione di prevenzione e contrasto è rivolta, in particolar modo, alla tempestiva individuazione e all'esame tossicologico di quei prodotti che, commercializzati come incensi, profumatori ambientali, fertilizzanti, sali da bagno, prodotti etnici, prodotti di erboristeria, sono invece destinati al consumo personale e risultano causa di numerosi casi di gravi forme di intossicazione. In tutti questi casi, all'esito di una serie di approfondimenti tossicologici e di una compiuta valutazione del rischio epidemiologico, viene tempestivamente avviato il procedimento amministrativo per l'inserimento negli elenchi ministeriali annessi al testo unico.

In questa fase un molo essenziale è svolto dal Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida (NEWS), attivato nel corso di questa Legislatura dal Dipartimento antidroga. Si tratta di uno strumento, previsto anche dalla normativa europea in materia di contrasto alle tossicodipendenze, finalizzato ad individuare precocemente i fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, correlati alla comparsa di nuove droghe, le *smart drugs* appunto, e di nuove modalità di consumo, lanciando segnalazioni di allerta che coinvolgono con immediatezza le strutture deputate alla tutela e alla promozione della salute ovvero quelle responsabili dell'eventuale attivazione di misure di risposta alle emergenze. Il Sistema è caratterizzato da una gestione tempestiva delle segnalazioni al fine di minimizzare, attraverso specifiche «allerta», il tempo che intercorre tra la prima segnalazione (di intossicazione, di anomale o nuove modalità di consumo, di identificazione di adulteranti o eccipienti particolarmente tossici o nocivi) e l'attivazione di azioni di risposta.

Per la raccolta delle informazioni, il NEWS si avvale di un articolato *network* di *input* che coinvolge strutture di diverso tipo (strutture sanitarie, centri antiveleni, laboratori delle tossicologie forensi, laboratori delle Forze dell'ordine). Il Sistema trae informazioni anche dai *media*, dalle organizzazioni del privato sociale, dagli istituti scolastici, dai locali di intrattenimento, eccetera. Si avvale, inoltre, della stretta collaborazione della Direzione centrale per i servizi antidroga, del Reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri, della Polizia scientifica, dell'Agenzia delle dogane, dell'Istituto superiore di sanità per il coordinamento degli aspetti bio-tossicologici, del Centro antiveleni dell'IRCCS fondazione Salvatore Maugeri di Pavia per il coordinamento degli aspetti clinico-tossicologici, e del Dipartimento dipendenze dell'ULSS 20 Verona per gli aspetti operativi. Di particolare importanza risulta la collaborazione con le unità operative sanitarie dislocate sul territorio nazionale in grado di fornire un'osservazione diretta della popolazione dedita all'uso delle droghe (comunità terapeutiche, SERT, unità mobili, servizi ospedalieri e preospedalieri per le urgenze/emergenze, eccetera). Un ruolo importante per la raccolta delle informazioni è svolto anche dalle unità operative per il monitoraggio della stampa locale e nazionale e per il monitoraggio della rete *Internet*, su cui, come detto, circolano spesso informazioni relative al commercio in rete delle sostanze e alle nuove abitudini assuntive riportate dai consumatori stessi.

Le segnalazioni possono avvenire a seguito di sequestri, perizie, incidenti correlati all'assunzione con accesso al pronto soccorso, *overdose* fauste o infauste, notizie riportate da consumatori, eccetera. Una volta raccolte, vengono approfondite e completate con indagini sul campo e consulenze tecniche esterne effettuate da un gruppo di esperti altamente qualificati e processate con il supporto di un innovativo *software* che ne consente la georeferenziazione e la contestualizzazione nell'ambito delle diverse piazze di spaccio presenti sul territorio nazionale a vantaggio esclusivo delle Forze dell'ordine nell'azione di contrasto.

Completano il dispositivo di monitoraggio e controllo sulle *smart drugs* il flusso informativo proveniente dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze di Lisbona che trasmette al Punto focale nazionale, strutturato presso il Dipartimento per le politiche antidroga, e le segnalazioni provenienti da tutti i Paesi membri.

Per quanto concerne, invece, gli interventi di prevenzione volti a ridurre la domanda di queste nuove sostanze psicoattive, si rappresenta che attraverso il citato Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Governo ha già avviato diversi progetti di sensibilizzazione sui pericoli, derivanti dall'abuso di tali prodotti e sui rischi del loro consumo, soprattutto se in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive nell'ambito dei cosiddetti fenomeni del policonsumo. Alcuni hanno un approccio specifico al problema delle *smart drugs*, altri ovviamente rappresentano iniziative ad ampio spettro che intendono richiamare l'attenzione dei giovani sugli effetti dannosi, non solo di queste sostanze psicoattive ma di tutte le droghe in circolazione sia sul mercato illegale che su quello lecito degli *smart shop* e dei negozi *online*.

Tra quelle del primo tipo si segnala il progetto «Smart search», affidato all'università di Verona, in collaborazione con la Direzione centrale per i servizi antidroga e la Polizia della comunicazioni del Ministero dell'interno. Questa iniziativa intende evidenziare la presenza sul mercato di composti farmacologicamente attivi, spesso non registrati e spesso analoghi di altri composti illeciti, in prodotti posti in libera vendita. L'identificazione e la caratterizzazione dei principi farmacologicamente attivi presenti nelle preparazioni in commercio consente, da un lato, di segnalarne la potenziale pericolosità alle autorità competenti e, dall'altro, se necessario, di definire specifiche forme di regolamentazione con finalità preventive. L'obiettivo generale dello studio resta comunque il monitoraggio della presenza di composti farmacologicamente attivi assimilabili alle sostanza stupefacenti o psicotrope o di altri farmaci con potenziale tossicità in preparazioni in libera vendita. Ciò avviene mediante la ricerca, l'identificazione e l'acquisizione di preparazioni commerciali presso *smart shop* e siti *Internet* che, in base agli effetti reclamizzati e a qui riferiti dai consumatori, suggeriscono la presenza nelle medesime di composti farmacologicaniente attivi.

Tra le iniziative progettuali ad ampio spettro sono, invece, da evidenziare il progetto «Edu», teso a sensibilizzare i giovani in ordine agli effetti delle sostanze stupefacenti attraverso la creazione di una rete nazionale di

portali informativi e interattivi per le scuole, destinato alle esigenze di consultazione di studenti, genitori e insegnanti, e il progetto «Apri», che mira, per un verso, a favorire una riduzione significativa del tasso di incidentalità stradale legato al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti e, per un altro verso, ad analizzare i rituali di iniziazione e i comportamenti d'abuso che avvengono, sempre in età più precoce, tra gli adolescenti. Quest'ultimo progetto, coinvolgendo gruppi di giovani appartenenti a contesti sociali diversi, si prefigge anche l'obiettivo di sensibilizzare, attraverso attività informative e formative, i giovani sulle tematiche del consumo di droghe e dell'abuso di alcol, con particolare riferimento alla prevenzione dei danni per la salute, alle patologie correlate al consumo di queste sostanze e alle possibili conseguenze legali di tali comportamenti. Si rammenta poi il progetto «Droga & Internet», finalizzato a monitorare e prevenire il traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive in *Internet* e a promuovere, al tempo stesso, la realizzazione di un sistema di sorveglianza di questa particolare modalità di incontro della domanda e dell'offerta. L'iniziativa ha, inoltre, il duplice obiettivo di attivare un flusso di informazioni verso il citato Sistema nazionale di allerta, ove il monitoraggio delle farmacie *online* e dei *drugstores online* evidenzi la commercializzazione di nuove sostanze psicoattive pericolose, ad oggi non sottoposte a controllo, e di rilevare l'andamento e la tipologia della domanda di droga via *Internet* per individuare possibili linee e interventi di prevenzione. Infine, si menziona il progetto «Rave party prevention», che si propone di sperimentare metodologie e dispositivi operativi per l'individuazione, fin dalla fase organizzativa, dei *rave party*, eventi e momenti di aggregazione giovanile, per lo più clandestini, ad alto rischio per la salute dei partecipanti a causa della diffusa abitudine di consumare in tale contesti alcol e droghe.

Accanto alle iniziative di prevenzione a carattere progettuale, il Dipartimento per le politiche antidroga ha anche attivato una serie di campagne di comunicazione, a diffusione nazionale, per richiamare l'attenzione sugli effetti dannosi delle sostanze psicoattive, sia dei ragazzi, potenziali consumatori di tali sostanze, che dei loro genitori, per promuovere nuove opportunità di dialogo all'interno delle famiglie sul tema delle droghe. Tali campagne sono state pianificate, coinvolgendo non soltanto le televisioni, nazionali e locali, le radio, nazionali e locali, la stampa, quotidiana e periodica, ma anche tutti i luoghi di ritrovo abitualmente frequentati dai ragazzi come i cinema, i teatri, gli stadi, i *pub*, i bar, i locali di tendenza, le discoteche, le scuole, le palestre ed i centri sportivi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Giovanardi

(15 ottobre 2010)

€ 4,00